

ADEMPIMENTI RINNOVO CARICHE ELETTIVE NAZIONALI 2021 – 2024

1. Assemblea nazionale elettiva

- È convocata e presieduta dal Presidente della Federazione
- È costituita dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti nazionali, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale, dai Presidenti Regionali dai soci o dai loro delegati (*art. 8 Statuto*) con diritto di voto (*art. 11 Statuto*)
- Possono partecipare con voto attivo e passivo tutti i Soci o loro delegati, in regola con il pagamento della quota associativa (*art. 9 Regolamento*)
- Ogni elettore può disporre di non più di tre deleghe (*art. 9 Regolamento*)
- Elegge i Consiglieri Nazionali, Il collegio dei revisori dei Conti, approva il bilancio
- È regolarmente costituita in prima convocazione se rappresentata dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, da un qualsiasi numero, in seconda convocazione.

2. Il Consiglio nazionale

- È eletto dall'Assemblea Nazionale (*art. 13 Regolamento*)
- È composto da 25 membri: dal Presidente della Federazione, dal Segretario Nazionale, dai Presidenti Regionali, dal Tesoriere e dai membri (nove) eletti dall'Assemblea Nazionale (*art. 16 Statuto*)
- È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente (*art. 16 Statuto*)
- I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili (*art. 16 Statuto*)
- Elegge il Presidente, scegliendolo di norma, tra i membri del Consiglio stesso (*art. 17 Statuto*)
- Elegge i due Vicepresidenti, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale della Federazione (*art. 17 Statuto*)
- Elegge i membri della Giunta Nazionale (*art. 17 Statuto*)
- Delibera la convocazione dell'Assemblea Nazionale (*art. 17 Statuto*)
- Alle elezioni che si svolgono in seno al Consiglio Nazionale, presiede una Commissione elettorale composta da tre membri del Consiglio stesso. Essi scelgono tra loro un presidente e un segretario.
- **Candidature per l'elezione del Consiglio Nazionale:** possono essere presentate: dalle Assemblee regionali per un massimo di due candidature; da almeno 20 soci per ogni candidatura, fermo restando che ogni socio può sottoscrivere una sola candidatura; dal Consiglio nazionale per un massimo di 10 candidature (*art. 11 Regolamento*)
- La presentazione delle candidature si chiude venti giorni prima dell'Assemblea elettiva. (*art. 11 Regolamento*)
- È compito della Giunta Nazionale predisporre la lista definitiva dei candidati al nuovo Consiglio nazionale. (*art. 11 Regolamento*)
- In sede di Assemblea elettiva ogni elettore può esprimere non più di cinque preferenze (*art. 11 Regolamento*)

3. Il Presidente Nazionale

- Viene eletto dal Consiglio Nazionale (*art. 17 Statuto*)
- Per l'elezione del Presidente occorre, in primo e secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In terzo scrutinio risulterà eletto che ha riportato maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. (*art. 18 Statuto*)
- È facoltà del Consiglio Nazionale uscente presentare una o due candidature per l'elezione alla carica di Presidente Nazionale (*art. 16 Regolamento*)
- Possono essere avanzate altre candidature, purché firmate da almeno trenta soci e presentate al Consiglio Nazionale che precede l'Assemblea Nazionale. (*art. 16 Regolamento*)
- Il Presidente nazionale dura in carica tre anni e è rieleggibile, di norma, per non più di due altri trienni consecutivi (*art. 22 Statuto*)

4. Vicepresidenti Nazionali

- Vengono eletti dal Consiglio Nazionale (*art. 17 Statuto*)
- Sono eletti dal Consiglio nazionale maggioranza relativa (*art. 15 Regolamento*)
- Durano in carica tre anni e sono rieleggibile, di norma, per non più di due altri trienni consecutivi (*art. 22 Statuto*)
- Sostituiscono, in caso di assenza temporanea, il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'espletamento dei compiti ad esso demandati. (*art. 22 Statuto*)

4. Collegio dei Revisori dei Conti

- Viene eletto dall'Assemblea Nazionale
- È costituito da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. (*art. 23 Statuto*)
- Possono essere anche eletti tra i non Soci: durano in carica tre anni e sono rieleggibili (*art. 23 Statuto*)

- Sono invitati ad assistere alle assemblee della Federazione ed alle riunioni del Consiglio nazionale. Verificano con il Consiglio Nazionale i conti presentati dal tesoriere e predispongono la relazione illustrativa sul bilancio da presentare all'Assemblea nazionale (*art. 23 Statuto*)

5. Commissione elettorale per elezione Consiglio Nazionale (art. 10 Reg.)

- È costituita da almeno 5 persone elette dall'Assemblea stessa tra i suoi membri
- Elegge al suo interno un Presidente e un Segretario
- Verifica il diritto di voto dei singoli soci e delibera sui casi di non ammissione o esclusione
- Assicura la regolarità delle operazioni di voto
- Redige un apposito verbale in duplice copia: una da tenere agli atti, l'altra da inviare alla Presidenza nazionale
- Proclama gli eletti

6. Modalità votazioni

- Le elezioni alle cariche sociali non possono avvenire per appello nominale, per alzata di mano o per acclamazione, ma soltanto per voto segreto (*art. 15 Statuto*)